Regolamento di Ateneo per i Corsi di dottorato di ricerca

Sommario

TITOLO I 3
Principi generali 3
Art. 1 - Ambito di applicazione 3
Art. 2 - Finalità dei Corsi di dottorato di ricerca 3
Art. 3 – Requisiti per l'accreditamento dei Corsi di dottorato di ricerca 3
Art. 4 – Tipologia di Corsi di dottorato 5
Art. 5 - Istituzione e rinnovo dei Corsi di dottorato di ricerca 5
Art. 6. – Disattivazione dei Corsi di dottorato di ricerca 6
Art. 7 - Scuole di dottorato di ricerca 6
TITOLO II 6
Organi del Corso 6
Art. 8 - Organi del Corso 6
Art. 9 - Il Collegio dei docenti 6
Art. 10 - Compiti del Collegio dei docenti 7
Art. 11 - Il Coordinatore del Corso di dottorato di ricerca 9
Art. 12 - Compiti del Coordinatore 10
TITOLO III 10
Corso di Dottorato 10
Art. 13 - Durata dei Corsi, requisiti e modalità di accesso 10
Art. 14 – Bando per l'ammissione al Corso di dottorato di ricerca 10
Art. 15 - Requisiti e domanda di ammissione 11
Art.16 - Graduatorie 12
Art. 17 - Domanda di iscrizione 13
Art. 18 - Borse di studio 13
TITOLO IV 14
Dottorandi 14
Art. 19 - Diritti e doveri dei dottorandi 14
Art. 20 - Dottorato e Scuole di specializzazione mediche 15
Art. 21 - Tesi in cotutela 16
Art. 22 - Sospensione dal Corso 16
Art. 23 - Cause di esclusione e decadenza 17

Art. 24 - Rinuncia..... 17
TITOLO V 17
Conseguimento del titolo..... 17
Art. 25 - Valutazione della tesi e ammissione all'esame finale 17
Art. 26 – Commissioni esami finali 18
Art. 27 - Esame finale 18
Art. 28 - Norme transitorie e finali 19

TITOLO I Principi

generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i Corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia in applicazione del D.M. 226/2021.

Art. 2 - Finalità dei Corsi di dottorato di ricerca

1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, anche interdisciplinare e multidisciplinare, costituendo in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università degli Studi di Perugia.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
   a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
   b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
   c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
   d) contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi standard e linee guida per l'assicurazione della qualità.

Art. 3 – Requisiti per l'accreditamento dei Corsi di dottorato di ricerca

1. L'Università degli Studi di Perugia attiva Corsi di dottorato di ricerca previo accreditamento al Ministero dell'Università e della Ricerca (in seguito "Ministero").
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DM 226/2021, l'Università degli Studi di Perugia può richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
   a) altre Università italiane o Università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;

b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

3. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei Corsi e delle sedi di dottorato:
a) il rispetto dei criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, come disciplinato nel presente regolamento;
b) la disponibilità per ciascun ciclo di dottorato di un numero medio di almeno quattro borse di studio, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo Corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Nel caso di dottorati attivati in forma associata da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del Corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del Corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
f) attività, anche in comune tra più Corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

4. I requisiti di cui al precedente comma si applicano anche ai dottorati attivati ai sensi all'articolo 3, comma 2 del D.M. n. 226/2021. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in

maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

Art. 4 – Particolari tipologie di Corsi di dottorato

1. L'Università degli Studi di Perugia può attivare Corsi di dottorato industriale, con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.
   Le tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
   L'Università degli Studi di Perugia può destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. I rapporti tra l'Università e le imprese cui sono riservati i posti di dottorato industriale sono regolati da specifiche convenzioni. L'Università può attivare Corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese.
2. L'Università, in sede di accreditamento, favorisce la partecipazione ai dottorati di interesse nazionale, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con altre istituzioni universitarie nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela. La proposta di istituzione o partecipazione a un dottorato di interesse nazionale è avanzata dal Consiglio del dipartimento su iniziativa di uno o più docenti a esso afferenti. Sulla proposta delibera il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico e del Nucleo di valutazione.

Art. 5 - Istituzione e rinnovo dei Corsi di dottorato di ricerca

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le risorse per il nuovo ciclo di dottorati di ricerca da attivare.
2. La richiesta di istituzione e di ogni ulteriore successivo accreditamento di un Corso di dottorato di ricerca, unitamente alle delibere di approvazione dei Dipartimenti o Centri di Ateneo proponenti, su proposta dei Collegi docenti, se già esistenti, deve essere inviata al Rettore entro la data e con le modalità stabilite annualmente dall'Ateneo.
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione d'Ateneo e del Senato Accademico, approva l'istituzione e/o il rinnovo dei Dottorati di ricerca ai fini della presentazione al Ministero della richiesta di accreditamento dei Corsi entro la scadenza indicata dallo stesso.

Art. 6. – Cessazione dei Corsi di dottorato di ricerca

1. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera la cessazione di un Corso di dottorato di ricerca che per due cicli consecutivi abbia un numero di immatricolati inferiore al numero dei posti banditi con borsa, con esclusione dei posti riservati ad altre categorie di dottorandi.

Art. 7 - Scuole di dottorato di ricerca

1. Più Corsi di dottorato di ricerca possono essere organizzati in una Scuola di dottorato alla quale è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni. Ciascuna Scuola deve avere una denominazione congrua alle sue finalità. Ciascun Corso può afferire ad una sola Scuola, sulla base di principi di omogeneità scientifica e didattica. Le Scuole per la loro gestione amministrativo-contabile si avvalgono delle strutture di uno dei Dipartimenti interessati.
2. La proposta d'istituzione di una Scuola è avanzata dai Consigli dei dipartimenti di afferenza dei Corsi di dottorato interessati, sentiti i relativi Collegi Docenti, ove già esistenti. Sulla proposta delibera il Senato Accademico, previa acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di valutazione per quanto di competenza. La Scuola è istituita con decreto rettorale.

TITOLO II Organi

del Corso

Art. 8 - Organi del Corso

1. Sono organi di ciascun Corso di dottorato di ricerca:

   a) il Collegio dei docenti;
   b) il Coordinatore.

Art. 9 - Il Collegio dei docenti

1. Nella composizione del Collegio dei docenti è rappresentata la più elevata qualità scientifica negli ambiti di afferenza del Corso.
2. Il Collegio dei docenti è costituito da un numero minimo di componenti pari a dodici, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.
3. In ogni caso, fatte salve le specifiche indicazioni ministeriali in sede di accreditamento annuale, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione

scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

4. I componenti dei Collegi appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente ai fini dell'accreditamento dei Corsi di dottorato.
5. Possono far parte del Collegio dei docenti, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di dottorato.
6. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un Corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i Corsi di dottorato industriale e i Corsi di dottorato di interesse nazionale.
7. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
8. Partecipa alle riunioni del Collegio, con funzione consultiva, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, una rappresentanza con mandato biennale dei dottorandi non superiore al 15% dei componenti dell'Organo e comunque nel numero minimo di due, individuata mediante elezione tra i dottorandi di uno stesso corso.
9. I componenti del Collegio dei docenti sono nominati dal Dipartimento di afferenza del Corso, su proposta del Collegio, se già costituito. Le eventuali modifiche alla composizione del collegio possono essere effettuate esclusivamente in sede di proposta di accreditamento del Corso. Il Collegio così individuato ha validità a decorrere dalla data di inizio del ciclo di riferimento.
10. Dall'inizio dell'anno accademico il Collegio dei docenti prende in carico i cicli già attivi e non ancora conclusi dello stesso Corso.
11. Nel caso di un Dottorato che preveda curriculum, il Collegio nomina il relativo Referente con il compito di organizzare e coordinare le riferite attività formative, proporre al Collegio i provvedimenti relativi ai dottorandi, organizzare l'attività di tutorato, curare la formazione di ciascun dottorando al fine di assicurare a ciascuno l'acquisizione degli strumenti metodologici relativi al proprio ambito di ricerca scientifica.

Art. 10 - Compiti del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha il compito di programmare le attività didattiche e di ricerca del Corso.
2. Sono, inoltre, compiti del Collegio:
   a) designare tra i suoi componenti il Coordinatore;
   b) proporre al Dipartimento l'accreditamento del Corso;

c) attribuire le borse di studio ai dottorandi iscritti al I anno di Corso, laddove ci siano finanziamenti esterni;
d) assegnare entro quattro mesi dall'inizio dei corsi a ciascun dottorando un supervisore e uno più co-supervisori, che dovranno seguirne le attività di ricerca e di formazione. Almeno uno di essi deve appartenere al Collegio dei docenti;
e) approvare il progetto formativo dei dottorandi entro e non oltre il quarto mese dall'inizio del Corso;
f) stabilire le modalità di svolgimento delle prove di ammissione; se è prevista una quota di posti riservata a studenti laureati in Università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, il Collegio può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formare, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione;
g) con motivata delibera, acquisito il parere del supervisore del dottorando, proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal Corso nei casi previsti dal presente regolamento;
h) deliberare, su richiesta dell'interessato, l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione della durata del Corso per gli specializzandi a seguito di valutazione positiva dell'attività di ricerca già svolta dall'interessato e attestata dal Consiglio della Scuola di specializzazione;
i) stabilire termini e modalità di verifica delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi e trasmettere all'Ufficio competente i verbali di ammissione dei dottorandi all'anno successivo entro la conclusione dell'anno accademico;
j) proporre al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per l'ammissione ai Corsi;
k) nominare almeno due valutatori per ciascuna tesi di dottorato e formulare il giudizio sull'attività di ricerca svolta entro la fine dell'ultimo anno di Corso;
l) proporre al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
m) autorizzare, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, altre attività ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento;
n) autorizzare, su richiesta del dottorando e sentito il supervisore, la permanenza fuori sede del dottorando per periodi superiori a sei mesi cumulativi;
o) autorizzare, su motivata richiesta del dottorando e sentito il supervisore, l'oscuramento di parti della tesi, o l'embargo della stessa, finalizzato alla tutela della proprietà intellettuale;
p) autorizzare, su richiesta dell'interessato, la sospensione temporanea dal Corso per gravi motivi debitamente documentati ai sensi dell'articolo 22 del presente Regolamento e disporre la proroga della durata del Corso di dottorato per motivate esigenze scientifiche ai sensi dell'articolo 22, commi 8 e 9 del presente Regolamento;
q) produrre la relazione annuale sull'andamento del Corso di dottorato al Dipartimento di afferenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Le delibere sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore. Le sedute del Collegio dei docenti potranno avere luogo in presenza, in via telematica e in modalità mista utilizzando gli strumenti approvati dall'Ateneo che consentono il collegamento simultaneo, o almeno consecutivo, con tutti gli altri partecipanti alla seduta, nonché la possibilità di visione degli atti della riunione, di intervento nella discussione, di scambio di documenti e di votazione. Di ogni seduta deve essere redatto verbale, di cui deve essere trasmessa copia ai competenti Uffici.
4. Per garantire un migliore coordinamento delle attività formative e una più efficiente organizzazione delle attività, il Collegio dei docenti, sulla base delle specifiche esigenze del Corso, può istituire al suo interno commissioni con compiti specifici.

Art. 11 - Il Coordinatore del Corso di dottorato di ricerca

1. Il Collegio dei docenti designa al suo interno un Coordinatore tra i professori prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno appartenenti all'Università degli Studi di Perugia, ovvero, nel caso di Corsi di dottorato interateneo, Università consorziata individuata quale sede amministrativa del Corso di dottorato di ricerca. Il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia e garantire la permanenza in servizio per un numero di anni almeno pari alla durata del mandato.
2. In presenza di più di una candidatura, la deliberazione è assunta dal Collegio dei Docenti con una votazione a scrutinio segreto. La votazione è indetta con congruo preavviso dal Decano del Collegio docenti medesimo. Per la validità delle votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione; di almeno un terzo in seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione; in caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. Risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti.
3. Il Coordinatore è nominato con Decreto del Rettore. Il mandato ha la durata di un triennio dalla data di nomina, con possibilità di rielezione per non più di un mandato ulteriore consecutivo. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del Coordinatore da parte del Rettore le relative funzioni sono esercitate dal decano. Alla scadenza del triennio di mandato del Coordinatore entra in carica il decano.
4. Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso Corso.

5. La carica di Coordinatore di Corso di dottorato di ricerca è incompatibile con la carica di Rettore, Direttore di Dipartimento, e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.

Art. 12 - Compiti del Coordinatore

1. Il Coordinatore rappresenta il Corso di dottorato di ricerca, ed è responsabile delle attività del Corso stesso, convoca e presiede il Collegio dei docenti. Sono inoltre compiti del coordinatore:
   a) autorizzare, su richiesta del dottorando e sentito il supervisore, la permanenza fuori sede del dottorando per periodi inferiori a sei mesi;
   b) predisporre la scheda di Accreditamento e la Relazione di valutazione;
   c) adottare provvedimenti in caso d'urgenza da sottoporre successivamente a ratifica del Collegio Docenti.

   Il Coordinatore nomina tra i docenti afferenti al Collegio dei docenti un Vice-coordinatore che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

TITOLO III Corso di

Dottorato

Art. 13 - Durata dei Corsi, requisiti e modalità di accesso

1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore ai tre anni, salvo quanto previsto all'art. 7 del D.M. 226/2021. Le relative attività hanno inizio di norma il primo novembre di ogni anno.
2. L'ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione pubblica.
3. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limiti di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea specialistica/magistrale, di laurea vecchio ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e dichiarato equipollente o riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici italiani, ai soli fini dell'ammissione alla selezione. L'idoneità del titolo conseguito all'estero viene accertata dalla Commissione di concorso per l'accesso al dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli per il proseguimento degli studi. Il corso di studi corrispondente al titolo deve avere durata almeno quadriennale e dare accesso ai corsi di terzo livello nel Paese in cui è stato conseguito.

Art. 14 – Bando per l'ammissione al Corso di dottorato di ricerca

1. Il bando per l'ammissione al Corso di dottorato di ricerca è redatto in italiano e in inglese, è emanato con Decreto del Rettore e pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito d'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.

2. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché' le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in Università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, è possibile stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione.
3. I bandi di selezione prevedono:
   a) I termini dell'ammissione in caso di rinuncia dei vincitori;
   b) i termini entro i quali la graduatoria rimane valida ai fini dell'utilizzo di ulteriori risorse che si rendessero disponibili;
   nonché, in via eventuale, la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso Università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso di dottorato.
4. I bandi per l'ammissione ai Corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché' nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
   a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarità, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
   b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.

Art. 15 - Requisiti e domanda di ammissione

1. I candidati devono presentare domanda di ammissione alla selezione di dottorato secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso di selezione. I dipendenti pubblici devono indicare nella domanda se intendono avvalersi del collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 476/1984 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'ammissione al Corso avviene mediante valutazione comparativa di merito effettuata da una Commissione, proposta dal Collegio dei docenti e nominata con Decreto del Rettore e composta da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari del settore o dei settori scientifico disciplinari oggetto del Corso, anche di altri Atenei italiani e stranieri. La Commissione può avvalersi per un parere non vincolante fino ad un massimo di due esperti, anche stranieri, di comprovata esperienza in materia scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private che svolgono anche attività di ricerca.

3. Le procedure di ammissione sono definite dal Collegio dei docenti sulla base di quanto indicato nella proposta annuale di accreditamento ed esplicitate nell'Avviso di selezione.
4. Le prove d'esame, qualora previste, potranno essere sostenute in una delle lingue straniere indicate nell'avviso di selezione.
5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione inter-universitaria internazionale, le modalità di ammissione sono definite tenendo conto di quanto previsto nelle relative convenzioni.

Art. 16 - Graduatorie

1. A conclusione delle procedure di selezione, ciascuna Commissione, sulla base della valutazione comparativa di merito effettuata, redige una graduatoria unica per l'ammissione al Corso di dottorato di ricerca. Nel caso in cui il bando preveda prove differenziate, la Commissione redige graduatorie differenziate.
2. Al fine di garantire una valutazione completa di ciascun candidato la procedura di selezione può essere svolta secondo una delle seguenti modalità:
   a) valutazione dei titoli (in trentesimi);
   b) valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
   c) valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
   d) valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).
3. La commissione giudicatrice, nella prima seduta, individua e riporta nel relativo verbale, ove non già specificati nel bando, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi di cui al comma 2 prima di avviare le restanti procedure di selezione.
4. La valutazione dei titoli deve riguardare il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche. La valutazione può riguardare anche l'elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca da svilupparsi nel corso del triennio su una delle tematiche pertinenti al Corso indicate nel bando di selezione. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato.
5. La prova scritta, ove prevista, può consistere anche in test riconosciuti a livello internazionale e può essere svolta in lingua italiana o inglese. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato.
6. Il colloquio, ove previsto, può essere sostenuto tramite videoconferenza e può essere finalizzato anche alla verifica dell'attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all'estero e degli interessi scientifici del candidato. A tale fine può essere prevista l'elaborazione, da parte del candidato, di una proposta di progetto di ricerca da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, che il candidato provvede a illustrare nel corso del colloquio. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. I colloqui sostenuti in lingua italiana possono comunque prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato.

7. Il Rettore provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti della selezione, e delle graduatorie generali di merito per l'ammissione al dottorato e fissa i termini per la presentazione della domanda di iscrizione.
8. Gli atti della selezione sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990.

Art. 17 - Domanda di iscrizione

1. I candidati risultati vincitori presentano la domanda di iscrizione al Corso nei termini e secondo le modalità stabilite nel decreto rettorale di approvazione delle graduatorie.
2. I posti e le borse sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito e secondo quanto stabilito dall'avviso di selezione.
3. In caso di rinuncia o di mancata iscrizione di un candidato ammesso subentra, secondo l'ordine della graduatoria, il primo dei candidati idonei entro il termine indicato nel bando.
4. I posti e le borse di studio riservati, ma non assegnati al termine delle iscrizioni, ove questo sia possibile sulla base della tipologia e delle regole del finanziamento, possono essere assegnati ai candidati idonei nella graduatoria generale di ammissione al Corso.

Art. 18 - Borse di studio

1. Con Decreto del Rettore, previa delibera dei competenti Organi accademici, sono indicati annualmente il numero delle borse di studio assegnate ai corsi, nonché il loro ammontare e le modalità di erogazione.
2. Il numero delle borse di studio da bandire per ciascun Corso può essere aumentato a seguito di finanziamenti esterni.
3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando.
4. La borsa di studio decorre dall'inizio del Corso. Il relativo pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate.
5. L'importo della borsa di studio è incrementato del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero.
6. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o per i dottorati attivati mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con Università o altri soggetti esteri.
7. Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.
8. Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno.
9. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito per il finanziamento di dottorati di ricerca.

10. Oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del Corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ateneo o dell'eventuale soggetto finanziatore.
11. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

TITOLO IV

Dottorandi

Art. 19 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. La qualifica di dottorando si ottiene con l'iscrizione a un Corso di dottorato, e decorre dalla data di inizio del Corso e perdura fino al conseguimento del titolo o all'esclusione o decadenza dal Corso o alla rinuncia allo stesso. Dal termine della durata legale del Corso cessano le incompatibilità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. L'ammissione al dottorato di ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, il dottorando con borsa può svolgere attività retribuite nel limite massimo non superiore all'importo della borsa stessa, il dottorando senza borsa può svolgere attività retribuite senza limite di reddito. Le attività retribuite di cui al periodo che precede devono consentire di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, ed essere compatibili con lo svolgimento a tempo pieno dell'attività di studio e ricerca prevista dal dottorato.
3. L'iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è incompatibile nei casi previsti dalla vigente normativa.
4. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero, per un periodo minimo di sei mesi, anche non continuativi.
5. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
6. I dottorandi possono svolgere, nell'ambito del proprio piano formativo, attività volte all'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. Il dottorando, d'intesa con i supervisori, sottopone all'approvazione del Collegio dei Docenti un piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività per ciascun anno di Corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero. I termini e le modalità di presentazione dei suddetti piani sono stabiliti

dal Collegio dei docenti. Tali piani vengono approvati con le eventuali modifiche dal Collegio dei Docenti.

7. Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti, il dottorando è tenuto a presentare una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti comporta il passaggio del dottorando all'anno successivo.
8. I dottorandi possono trascorrere fuori dalla sede amministrativa del dottorato o dalle sedi facenti parte del consorzio o convenzionate un periodo che non potrà di norma superare la metà della durata effettiva del Corso. La permanenza fuori sede è autorizzata dal Coordinatore per periodi uguali o cumulativamente pari a sei mesi, dal Collegio dei docenti per periodi superiori a sei mesi.
9. A seguito dell'iscrizione, ciascun dottorando deve attivare la casella di posta elettronica dell'Ateneo attraverso la quale riceverà le comunicazioni istituzionali.
10. È condizione necessaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che il dottorando acceda al catalogo IRIS e inserisca i dati relativi alla propria produzione scientifica, se presente.
11. Alla conclusione del Corso di dottorato, vige l'obbligo per i dottorandi di effettuare la compilazione online del questionario di valutazione del Corso di dottorato frequentato.
12. L'iscrizione agli anni successivi al primo si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi. Il pagamento equivale a domanda di iscrizione e deve avvenire entro il termine fissato dall'Ateneo.
13. I contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi di dottorato sono stabiliti nel Regolamento di Ateneo per la contribuzione studentesca.

Art. 20 - Dottorato e Scuole di Specializzazione mediche

1. Gli iscritti a Scuole di Specializzazione mediche universitarie, se vincitori della procedura selettiva di un dottorato di ricerca, possono iscriversi al Corso di dottorato.
2. La frequenza congiunta deve essere dichiarata compatibile e autorizzata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione di riferimento e dal Collegio dei docenti del Corso di dottorato, entro due mesi dall'inizio della frequenza congiunta, tenendo conto della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti nell'ambito dei due Corsi di studio.
3. La borsa di studio per il Corso di dottorato è incompatibile con gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di Specializzazione.
4. Su richiesta del dottorando, da presentarsi entro un mese dal termine della frequenza congiunta, il Collegio dei docenti del Corso, previa valutazione delle attività di ricerca già svolte nel Corso di Specializzazione medica, con il progetto dottorale, accoglie la domanda di riduzione delle attività dottorali. È richiesto, altresì, da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione il giudizio di compatibilità del progetto dottorale con le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione stessa. In ogni caso il Corso di dottorato ha durata non inferiore a due anni.

Art. 21 - Tesi in cotutela

1. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dall'Università degli Studi di Perugia può essere in cotutela di tesi, che si attiva mediante apposita convenzione, riferita al singolo dottorando. La convenzione è proposta con delibera del Collegio dei Docenti, con specifico riferimento ad un dottorando iscritto al primo anno di Corso alla data dell'adozione della suddetta delibera. La convenzione è quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, per la sottoscrizione da parte del Rettore.

Art. 22 - Sospensione dal Corso e proroga della durata

1. È prevista la sospensione del Corso, previa autorizzazione del Collegio docenti, per una durata massima di sei mesi:
    a) per grave e documentata malattia;
    b) per gravi motivi familiari;
    c) per gravi e adeguatamente comprovati motivi.
2. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
3. Alla fine del periodo di astensione obbligatoria le dottorande possono richiedere un ulteriore periodo di sospensione fino ad un massimo di sei mesi. La facoltà di usufruire di tale sospensione è concessa anche al padre dottorando, in alternativa alla madre.
4. Al termine del periodo di sospensione il dottorando riprende il Corso e inoltra al competente Ufficio una dichiarazione di rientro a firma del Coordinatore. Tutto il periodo sospeso è recuperato col differimento della durata del Corso pari al periodo di sospensione.
5. L'ammissione all'anno di corso successivo o alla valutazione della tesi da parte dei valutatori, se il dottorando è iscritto all'ultimo anno, non è possibile fino a quando non è stato interamente recuperato il periodo di sospensione.
6. Durante il periodo di sospensione non è erogata la borsa di studio o altro finanziamento equivalente. La stessa è erogata nel periodo di recupero della sospensione.
7. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del Corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
8. Una proroga della durata del Corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
9. I periodi di proroga e sospensione di cui al presente regolamento non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Art. 23 - Cause di esclusione e decadenza

1. Con motivata delibera il Collegio dei docenti, acquisito il parere del supervisore e del co-supervisore e sentito il dottorando, può proporre anche in corso d'anno al Rettore l'esclusione del dottorando dal Corso nei seguenti casi:
   a) prestazioni di lavoro non autorizzate;
   b) prolungate assenze ingiustificate;
   c) valutazione insufficiente da parte del Collegio dei docenti;
   d) comportamenti contrari al Codice Etico dell'Università degli Studi di Perugia;
   e) violazione delle norme di cui al presente Regolamento
2. L'eventuale fruizione della borsa di studio cessa dalla data indicata nel provvedimento di esclusione.
3. Sono cause di decadenza dal Corso:
   a) mancata discussione dell'esame finale senza giustificato motivo;
   b) cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda nei percorsi di Dottorato Industriale per volontà o altre ragioni comunque ascrivibili al dottorando stesso.

Art. 24 - Rinuncia

1. Un dottorando può, in qualunque momento, rinunciare alla prosecuzione del Corso presentando apposita domanda irrevocabile e incondizionata.
2. Con la rinuncia alla prosecuzione del Corso cessano nei confronti dell'Università degli Studi di Perugia gli obblighi contributivi. Con detta rinuncia lo studente non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già versati.

TITOLO V Conseguimento

del titolo

Art. 25 - Valutazione della tesi e ammissione all'esame finale

1. I risultati dell'attività di ricerca devono essere esposti in un lavoro finale di tesi che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi è redatta in lingua italiana o inglese, o in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. La tesi è corredata da una sintesi redatta in inglese.
3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il Corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi di Perugia e agli eventuali Atenei o enti convenzionati o consorziati, di cui almeno uno docente universitario. I valutatori non devono essere membri del Collegio docenti del Corso di dottorato.
4. Entro la fine dell'ultimo anno di Corso, il dottorando presenta la tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il Corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, al Collegio dei Docenti, che invia le stesse ai valutatori entro i 15 giorni successivi. Entro trenta giorni dal ricevimento della

tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Il Collegio dei Docenti, sulla base della valutazione comparata dei giudizi dei valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sull'eventuale rinvio. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

5. L'eventuale rinvio da parte dei valutatori o il differimento del termine ultimo di presentazione della tesi di cui al comma 7 del presente articolo, non danno titolo alla fruizione della borsa di studio e non comportano alcun onere economico per l'Università degli Studi di Perugia, eventuali obblighi di natura assicurativa saranno a carico dell'interessato.

Art. 26 – Commissioni esami finali

1. La nomina della Commissione giudicatrice è disposta con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti.
2. La commissione giudicatrice per l'esame finale è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti ai settori scientifici a cui si riferisce il Corso, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del Corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. La commissione può essere integrata da uno o più membri esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e/o private, anche straniere. Non possono essere membri della Commissione i valutatori delle tesi. Oltre ai membri effettivi devono essere nominati anche due supplenti. Le eventuali dimissioni dei componenti della commissione devono essere adeguatamente motivate e hanno effetto a seguito del decreto rettorale di accoglimento.
3. Il Collegio dei docenti, ove ne ravvisi la necessità, può proporre più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.

Art. 27 - Esame finale

1. La domanda di ammissione all'esame finale deve essere presentata dal dottorando utilizzando l'apposita procedura *online* entro i termini e le modalità stabilite dall'Ateneo. Al momento dell'inoltro della domanda di esame finale, i dottorandi devono essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione per i tre anni di corso, pena la mancata ammissione.
2. L'esame finale consiste nella discussione della tesi di dottorato dinanzi alla Commissione di cui al precedente articolo.
3. La data e il luogo d'esame verranno comunicati per via telematica ai dottorandi.
4. La discussione della tesi, su richiesta motivata dei commissari e/o del candidato e autorizzazione del Rettore, può avvenire in video conferenza.

5. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
6. Al dottorando che abbia superato l'esame finale è attribuito il titolo di dottore di ricerca e rilasciato il relativo diploma.
7. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di una idonea documentazione, in caso di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In tali casi, i dottorandi interessati possono chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al dottorando la discussione della tesi di Dottorato, nomina apposita Commissione con le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 28 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, cessano di avere efficacia le disposizioni del Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013 che continuerà ad applicarsi esclusivamente ai Corsi di dottorato fino al XXXVII ciclo
3. I mandati svolti dai coordinatori in carica alla data di pubblicazione del presente Regolamento sono computati ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 11, comma 3.